



Bruxelles, 21.9.2022
COM(2022) 471 final

2022/0285 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto CE/Isole Fær Øer

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altra¹ ("accordo"). Essa riguarda in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, dell'accordo, che stabilisce che il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altra

L'accordo è inteso a:

promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la l'Unione europea ("UE") e le isole Fær Øer e favorire in tal modo nell'UE e nelle isole Fær Øer il potenziamento dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria;

garantire eque condizioni di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti;

contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale².

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto CE/Isole Fær Øer ("comitato misto"), istituito a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo, è responsabile della gestione dell'accordo, della sua corretta esecuzione e della formulazione di raccomandazioni e dell'adozione di decisioni sulle relazioni commerciali tra l'UE le Isole Fær Øer. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto è inoltre responsabile dell'adozione del proprio regolamento interno.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Attualmente il comitato misto opera in base a un regolamento interno obsoleto, anteriore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Il comitato misto deve pertanto adottare mediante procedura scritta una decisione con la quale stabilire il proprio regolamento interno ("atto previsto") nel terzo trimestre del 2022.

La finalità dell'atto previsto è stabilire il regolamento interno per garantire la corretta esecuzione e gestione dell'accordo e rispettare l'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 3, dell'accordo.

¹ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

² Articolo 1 dell'accordo.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto.

Tale posizione si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla proposta di decisione del Consiglio. A sua volta il progetto di regolamento interno del comitato misto è allegato al progetto di decisione del comitato misto. Il progetto di regolamento interno definisce il ruolo e il nome del comitato misto, la sua composizione e il suo presidente, il segretariato, l'organizzazione delle riunioni, la composizione delle delegazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, l'invito di esperti, i verbali, le decisioni e le raccomandazioni, la trasparenza, le lingue, le spese, i gruppi di lavoro e le modifiche del regolamento interno.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altra. L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 31 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano unicamente la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto integrerà il quadro giuridico dell'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto CE/Isole Fær Øer

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 97/126/CE del Consiglio³ l'Unione ha concluso l'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altra ("accordo"), entrato in vigore il 1° gennaio 1997.
- (2) L'articolo 31, paragrafi 1 e 2, dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato, tra l'altro, di garantire la corretta esecuzione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, poiché tale regolamento interno vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto è di sostenere l'adozione del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*